Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — ROMA - Mercoledì, 19 dicembre 1934 ANNO XIII — Numero 297

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel C/C Postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. **1995.**

Norme transitorie sulle destinazioni degli uditori giudiziari e sulle applicazioni dei giudici e sostituti procuratori del Re.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente e assoluta necessità di portare modificazioni alle norme che regolano le destinazioni degli uditori giudiziari e le applicazioni dei giudici e sostituti procuratori del Re, nonchè di rendere maggiormente certa l'interpretazione di alcune disposizioni transitorie sulle promozioni in Corte di cassazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro il periodo di tempo previsto dall'art. 1 del R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1963, gli uditori di pretura potranno, per necessità di servizio, dopo almeno tre mesi di tirocinio, essere destinati con funzioni di vice pretore nelle preture indicate nella tabella allegata al R. decreto 12 maggio 1930, n. 663, ovvero a reggere temporaneamente preture prive di titolare o posti vacanti di pretore in sottordine. Tuttavia non potranno ottenere il passaggio al grado 10° con la nomina effettiva a vice pretore nè conseguire la maggiore indennità di cui all'ultima parte dell'art. 2 della legge 17 aprile 1930, n. 421, se non dopo sei mesi di tirocinio. Ugualmente solo da detta nomina effettiva decorreranno i termini stabiliti nell'art. 3 della legge stessa per la presentazione agli esami per pretore aggiunto e per l'avanzamento al grado 9°.

Art. 2.

Per un triennio dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto le destinazioni degli uditori di tribunale ai tribunali ed alle procure del Re, previste dall'art. 24, prima parte, della legge 5 giugno 1933, n. 557, potranno essere disposte dopo un anno di tirocinio effettivo. Il prescritto parere del Consiglio giudiziario potrà essere emesso dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo.

È abrogato il primo capoverso del suddetto art. 24; tuttavia nella composizione del collegio non potrà intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.

Art. 3.

Entro lo stesso periodo di tempo di cui all'articolo precedente, qualora il provvedimento sia richiesto da eccezionali esigenze di servizio, potranno essere applicati temporaneamente, con decreto Reale, ai tribunali ed alle procure del Re, ove siano posti vacanti che non sia possibile di coprire altrimenti, giudici e sostituti procuratori del Re di altri uffici giudiziari del Regno senza le limitazioni previste dagli articoli 38 e 149 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Art. 4.

In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 19 della legge 5 giugno 1933, n. 557, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso speciale per le promozioni in Corte di cassazione spetta un numero di posti corrispondente a due quinti delle vacanze, che alla data di entrata in vigore della legge suddetta si prevedeva che dovessero verificarsi negli anni 1935 e 1936 per collocamenti a riposo per limiti di età, anche se magistrati i quali avrebbero raggiunto i limiti di età nei detti anni abbiano lasciato vacanti i loro posti prima del tempo, a causa di anticipato collocamento a riposo, o per qualsiasi altro motivo.

Tutti gli altri posti che non siano da conferire ai magistrati dichiarati idonei nel concorso speciale ai sensi del precedente comma spettano ai partecipanti ai singoli concorsi ordinari, in conformità dell'art. 20 della legge suindicata.

Il conferimento delle promozioni ai magistrati dichiarati idonei nel concorso speciale per la quota dei posti loro spettante in ciascuno degli anni 1935 e 1936, avrà luogo, di regola, con precedenza sulle promozioni dei partecipanti ai concorsi ordinari.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 54. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 1996.
Estensione alle Sezioni tecniche catastali delle disposizioni della legge 14 gennaio 1929, n. 159, riguardanti i diritti di scritturato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 gennaio 1929, n. 159, recante provvedimenti per eliminare l'arretrato nelle volture catastali;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare disposizioni dirette a sveltire il lavoro affidato alle Sezioni tecniche catastali, per la conservazione del nuovo catasto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per il rilascio da parte delle Sezioni tecniche catastali di copie, certificati od estratti nell'interesse di privati, sono dovuti i medesimi diritti fissi di cui agli articoli 1 e 3 lettere *b*) e *c*) della legge 14 gennaio 1929, n. 159.
Tali diritti sono devoluti al personale delle Sezioni tecniche catastali con le modalità di cui alla stessa legge 14 gennaio 1929, n. 159, previa trattenuta corrispondente alle riduzioni delle competenze dei dipendenti statali, disposte con i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le occorrenti variazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1934, n. 1997.
Modificazioni alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di modificare le norme relative alla concessione della cittadinanza italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Minstri per gli affari esteri e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:
« La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere conceduta con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato:
1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;
2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;
3° allo straniero che risieda da due anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;
4° dopo sei mesi di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile epressa dichiarazione.
« È in facoltà del Governo di concedere, in casi eccezionali e per speciali circostanze, la cittadinanza italiana a persone nei cui confronti non ricorrano le condizioni previste nei numeri 1 a 4 del presete articolo ».

Art. 2.

L'art. 6 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è soppresso.
Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1934, n. 1998.
Riduzione al 4,50 per cento del tasso d'interesse sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Provincie e Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1654;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti intesi, nei riguardi dei finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ad alleviare ulteriormente gli oneri delle Provincie e dei Comuni ed a ridurre il saggio d'interesse su tutte le operazioni in corso di mutuo e di anticipazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È ridotto al 4,50 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1935, il tasso d'interesse sui mutui concessi a maggior saggio, a Provincie e Comuni, dalla Cassa depositi e prestiti, tanto sui fondi propri e delle gestioni annesse, quanto sui fondi degli Istituti di previdenza da essa amministrati.

È parimenti ridotto al 4,50 % con eguale decorrenza il saggio di interesse sulle altre operazioni di mutuo e su quelle di anticipazione, dalla Cassa depositi e prestiti concesse a maggior tasso sui fondi predetti.

Art. 2.

Le annualità di contributo statale sui mutui e sulle anticipazioni di cui al precedente articolo resteranno invariate purchè sul pagamento degli interessi lo Stato non concorra in misura superiore al 4,50 %, nel qual caso il suddetto contributo sarà ridotto a tale misura.

Per le operazioni assistite da un contributo statale corrispondente alla totalità degli interessi, ferme rimanendo le annualità a carico degli enti mutuatari, la minor somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti in applicazione dell'articolo precedente sarà portata in diminuzione delle annualità di contributo.

Art. 3.

Le economie realizzate dalle Provincie e dai Comuni in applicazione del presente decreto debbono avere la destinazione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1654.

Art. 4.

La riduzione dell'importo delle delegazioni rilasciate dagli enti mutuatari a garanzia dell'ammortamento dei mutui, dipendente dall'applicazione del presente decreto, sarà operata dalla Cassa depositi e prestiti senza rinnovazione delle delegazioni stesse.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ed il Ministro per le finanze, sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 49. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 dicembre 1934, n. 1999.
7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 2 dicembre 1934-XIII, sul decreto che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

MAESTÀ,

Negli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri e dell'interno, per il corrente esercizio, rendonsi necessarie, per occorrenze indilazionabili le seguenti maggiori assegnazioni:

Ministero delle finanze:

L. 1.000.000, per contributi dello Stato per l'edizione di opere letterarie di grandi autori italiani;

Ministero degli affari esteri:

L. 360.000, per assegnazione complementare all'Istituto internazionale per la cinematografia educativa;
L. 75.000, per sovvenzioni a istituti di cultura italiana all'estero;

Ministero dell'interno:

L. 2.000.000, per integrazione del fondo per spese del servizio d'investigazione politica.

Alle accennate necessità si provvede, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri e giusta le facoltà consentite dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della complessiva somma di L. 3.435.000 come dal decreto che ho l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35 sono disponibili lire 17.851.220;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1934-35, è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di L. 3.435.000 da inscrivere ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio medesimo.

Ministero delle finanze:

Cap. n. 280-*ter* (di nuova istituzione) — Contributi per l'edizione di opere letterarie di grandi autori italiani . . . . L. 1.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 32 - Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa, ecc. . . . . » 360.000
Cap. n. 51 - Scuole sussidiate . . . . » 75.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 80 - Spese per il servizio di investigazione politica . . . . » 2.000.000

Totale . . . L. 3.435.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **2000**.
Istituzione di una addizionale ai dazi doganali in Libia a favore dei municipi e maggiori centri urbani, non costituiti in municipio, della Tripolitania e Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 agosto 1920, n. 1192, in base al quale sono stati applicati dai municipi della Tripolitania e della Cirenaica speciali diritti di entrata su alcune merci provenienti dal mare;

Considerato che speciali ragioni di ordine economico e finanziario consigliano di regolare in modo uniforme l'applicazione di detti diritti;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Tripolitania ed in Cirenaica una imposta addizionale ai dazi doganali di entrata su talune merci in conformità della tariffa che sarà approvata con decreto del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze.

Il provento dell'addizionale, depurato di un contributo per spese di esazione in ragione del 0,50 per cento sarà devoluto a favore dei municipi e dei maggiori centri urbani non costituiti in municipio, con le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'applicazione dell'imposta addizionale è regolata, oltre che dalle presenti norme, da quelle dell'ordinamento doganale per la Tripolitania e per la Cirenaica, dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica e dalle leggi vigenti o che saranno emanate in materia doganale.

Art. 3.

Le merci colpite dalla imposta addizionale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, seguono la classificazione ad esse spettante secondo la tariffa doganale libica.

Art. 4.

L'imposta addizionale sarà applicata e riscossa dagli Uffici di dogana, contemporaneamente al dazio doganale. Il relativo provento riscosso dalle dogane sarà mensilmente versato al ricevitore della dogana principale, che provvederà per il versamento diretto ai vari municipi ed ai maggiori centri urbani non costituiti in municipio, nella percentuale stabilita col provvedimento governatoriale di cui al seguente articolo.

Art. 5.

I Governi della Tripolitania e della Cirenaica stabiliranno entro il mese di dicembre di ciascun anno la percentuale del provento totale della imposta addizionale da attribuire nell'anno successivo a ciascuno dei municipi e dei centri urbani di cui all'art. 1 compresi nel territorio della propria giurisdizione.

Nella determinazione di tale percentuale i Governi delle due Colonie libiche terranno conto non solo delle ordinarie esigenze di ciascun municipio e di ciascun centro urbano non costituito in municipio, ma anche di tutti quegli altri bisogni straordinari in relazione alla necessità di sviluppo dei vari servizi.

Art. 6.

Gli agenti secondari delle riscossioni per addizionale dimostreranno, a discarico delle somme riscosse, le ricevute dell'agente principale, e questi le quietanze degli Enti ai quali sono stati effettuati i versamenti.

Art. 7.

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i dazi municipali di consumo, i diritti di introduzione delle merci nel territorio dei municipi e dei centri urbani e qualsiasi altra imposta locale comunque denominata, avente la stessa natura delle due anzidette.

I Governi della Tripolitania e della Cirenaica fisseranno la data per l'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **2001**.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Vische ad accettare un legato.

N. 2001. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Vische viene autorizzato ad accettare il legato di L. 3000, disposto in suo favore dal fu sig. Luigi Sala.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 2002.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per la storia dell'Università di Bologna.

N. 2002. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto per la storia dell'Università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 2003.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di studi per l'Alto Adige, in Roma.

N. 2003. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto di studi per l'Alto Adige, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1934.

Approvazione del regolamento per la istituzione del Giudizio arbitrale presso la Borsa merci di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di Borsa, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione del 14 luglio 1934-XII del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Decreta:

È approvato il regolamento annesso al presente decreto, composto di 31 articoli, concernente le norme per l'istituzio del Giudizio arbitrale presso la Borsa merci di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

Regolamento per l'istituzione del Giudizio arbitrale presso la Borsa valori di Torino.

Art. 1.

È istituito presso la Borsa merci di Torino, con le modalità di cui al presente regolamento, un Collegio arbitrale per la composizione e, in difetto di questa, la decisione delle controversie sorte in dipendenza di affari stipulati in Borsa o tra contraenti in merci trattate nella medesima.

Art. 2.

Tutte le controversie, di cui al precedente articolo, possono essere deferite all'Arbitrato istituito per effetto del presente regolamento.

Conseguentemente gli operatori della Borsa merci di Torino cureranno nei loro contratti e nelle conferme dei loro affari l'inserzione dell'esplicita dichiarazione — anche apposta a stampa — che le parti si impegnano a far conciliare o giudicare da arbitri amichevoli compositori, secondo il presente regolamento, le controversie che eventualmente sorgessero nell'esecuzione dei predetti contratti ed affari.

Art. 3.

Le condizioni per l'istituzione del Giudizio arbitrale sono le seguenti:

a) che le parti abbiano accettato, all'atto della stipulazione del contratto o con compromesso successivo, il presente regolamento;

b) che la controversia arbitranda riguardi prodotti trattati nella Borsa merci di Torino.

Art. 4.

Quando insorga una controversia ai sensi dell'art. 2, la sua decisione verrà deferita, ad iniziativa della parte più diligente, al giudizio degli arbitri, ed a tale effetto il presidente del Collegio arbitrale di cui agli articoli 5 e 8, all'uopo richiesto, inviterà l'altra parte ad addivenire, insieme con la parte richiedente l'Arbitrato, alla firma di regolare atto di compromesso. In questo ciascuna delle parti indicherà il proprio arbitro, scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo 5 del presente regolamento, mentre alla nomina del terzo arbitro, che si rendesse necessaria in seguito a fallito tentativo di conciliazione della controversia ad opera dei due arbitri così nominati dalle parti, verrà provveduto, per effetto di apposita disposizione da includersi nell'atto di compromesso, dal presidente del Collegio arbitrale.

Art. 5.

A cura del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino viene provvisto alla formazione ed alla conservazione di un albo di 20 arbitri, costituito per metà da operatori di Borsa e per l'altra metà da persone perite in materia di Borsa, anche se a questa non appartenenti, da scegliersi questi ultimi fra gli iscritti ad una organizzazione fascista di categoria.

Art. 6.

Gli arbitri da nominarsi dalle parti per la conciliazione della controversia e, in difetto, per la decisione della medesima, secondo le norme del capo II del Codice di procedura civile, dovranno essere scelti esclusivamente fra gli iscritti nell'Albo degli arbitri di cui all'articolo precedente, mentre il terzo arbitro previsto dall'atto di compromesso per la costituzione del Collegio arbitrale, quando sia fallito il tentativo di conciliazione da parte degli arbitri nominati dalle parti, potrà essere scelto dal presidente del Collegio tanto fra le persone iscritte nell'Albo quanto a sua discrezione.

Art. 7.

Non può essere compreso negli Albi di cui all'art. 5 chi non abbia compiuto i 30 anni di età e, se commerciante, non sia iscritto, sia in proprio che in rappresentanza di ditta regolarmente costituita, nel registro delle ditte tenuto a mente di legge dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, e, se professionista, nell'organizzazione fascista di categoria.

Art. 8.

Per l'esecuzione di quanto disposto dal presente regolamento e di tutto quanto si attiene al funzionamento dell'Arbitrato dal medesimo previsto, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino, nel provvedere alla formazione dell'Albo di cui all'art. 5, addiviene pure alla nomina di un proprio delegato che assume le funzioni di presidente dell'Albo stesso e cura l'esatta attuazione delle norme regolamentari disciplinari l'Arbitrato.

Art. 9.

Il presidente ed i componenti dell'Albo durano in carica anni quattro e sono riconfermabili.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa provvede all'occorrenza a sostituire i membri defunti, dimissionari, o comunque venuti a decadere dall'iscrizione.

Art. 10.

L'Albo di cui all'art. 5 dovrà rimanere permanentemente affisso nei locali della Borsa merci.

Art. 11.

L'arbitro in carica non può rifiutare la propria prestazione, salvo motivi di salute o impedimenti gravi, che devono essere riconosciuti dal presidente dell'Albo.

L'arbitro che rifiuta la propria opera senza giustificato motivo viene cancellato dall'Albo ed alla sua surrogazione viene provvisto a termini del compromesso, per quanto riguarda il giudizio arbitrale in corso, mentre per la sostituzione nell'Albo si provvede a termini dell'art. 9.

Art. 12.

Non possono essere eletti arbitri coloro che abbiano interesse nell'affare in controversia o rapporti permanenti di interesse, di parentela o dipendenza con una delle parti.

Art. 13.

Le parti possono, per gravi motivi, domandare la surroga di un arbitro, purchè ciò facciano immediatamente dopo la sua nomina, esponendo contemporaneamente i motivi per iscritto al presidente dell'Albo. Nell'atto di compromesso da stipularsi in conformità dell'art. 4 verrà stabilito che, ove una delle parti non provveda, per quanto di sua spettanza, alla surroga dell'arbitro di sua nomina, vi provvederà il presidente dell'Albo.

Art. 14.

Qualora una delle parti, che hanno accettato il presente regolamento e si sono impegnate a compromettere ad Arbitrato le controversie insorgende in relazione a contratti stipulati in Borsa o su prodotti trattati nella Borsa merci di Torino, non addivenga alla nomina dell'arbitro di sua designazione ed alla firma del compromesso entro cinque giorni dal ricevimento della domanda di Arbitrato, inviatale dalla controparte, il presidente dell'Albo, a richiesta della parte diligente, a spesa della stessa e contro deposito dei diritti di Arbitrato, rinnova l'invito per lettera raccomandata alla parte inadempiente.

Trascorsi cinque giorni senza che questa abbia provvisto in merito, il presidente notifica alla parte diligente l'inosservanza dell'impegno assunto dall'altra parte, perchè possa provvedere a termini di legge.

Art. 15.

Ogni domanda di Arbitrato deve essere presentata al presidente dell'Albo e accompagnata dal deposito dei diritti relativi fissati in L. 50, oltre le spese per la redazione e registrazione dell'atto di compromesso.

Ove fallisca il tentativo di conciliazione ad opera dei due arbitri nominati dalle parti e sia pertanto instaurato in base al compromesso il Giudizio arbitrale a sensi del vigente Codice di procedura civile, le parti dovranno versare come anticipo di spese e di onorari la somma che verrà fissata dai tre arbitri.

Art. 16.

I diritti arbitrali ed i depositi devono essere corrisposti in quote uguali da ciascuna delle parti.

Art. 17.

Non sono prese in considerazione e sono ritenute nulle le domande di Arbitrato non accompagnate dai versamenti fissati dall'art. 15 di questo regolamento.

Art. 18.

I diritti arbitrali e gli onorari degli arbitri saranno fissati definitivamente a conclusione del Giudizio arbitrale dagli arbitri stessi e dovranno essere versati dalle parti nella misura stabilita dal giudizio stesso. In caso di controversia fra le parti e gli arbitri circa gli onorari spettanti agli stessi, essa sarà decisa inappellabilmente dal presidente dell'Albo.

Art. 19.

Il prelevamento dei campioni è fatto d'accordo fra le parti e con norme che a seconda dei casi gli arbitri vorranno stabilire e di cui sono tenuti a far relazione motivata nel verbale di Arbitrato, applicando le modalità stabilite dall'art. 58 del regolamento interno per la contrattazione dei cereali nella Borsa merci di Torino.

I campioni, a perizia od analisi effettuata, sono risuggellati col timbro della Borsa merci, depositati presso il Sindacato della Borsa merci e restano a disposizione delle parti per il periodo di tre mesi, trascorso il quale tempo cesserà il diritto al ritiro ed il Sindacato ne disporrà come crede.

Il Sindacato della Borsa merci non assume nessuna responsabilità per la custodia dei campioni.

Art. 20.

Qualora occorresse procedere a perizie o ad analisi, queste saranno effettuate presso il Gabinetto sperimentale della Borsa merci dagli arbitri o da periti da questi designati e regolarmente iscritti nel Collegio peritale della Borsa merci di Torino.

Le perizie dovranno essere firmate e depositate in originale presso l'archivio della Borsa merci. Copia di esse potrà essere rimessa alle parti su richiesta.

Art. 21.

I campioni che dovessero ancora servire saranno restituiti alle parti od agli arbitri su loro domanda scritta, dopo essere stati risuggellati con il timbro della Borsa merci.

Art. 22.

Le spese per le perizie ed analisi saranno a carico del richiedente, salvo che gli arbitri stabiliscano a quale delle parti debbono essere addebitate.

Art. 23.

Per tutto quanto ha riguardo allo svolgimento dell'Arbitrato di cui al presente regolamento, il Collegio arbitrale s'intende domiciliato presso la Borsa merci di Torino.

Art. 24.

Il segretario della Borsa merci, su richiesta degli arbitri, funge da segretario del Collegio arbitrale.

Art. 25.

Nell'esplicazione del loro mandato gli arbitri devono sempre e, se possibile, entro limitato spazio di tempo, sentire gli interessati, sia che questi ne facciano domanda, sia di propria iniziativa, ove lo ritengano necessario per l'istruzione del procedimento arbitrale.

Art. 26.

Gli arbitri decidono come amichevoli compositori e di questa autorizzazione sarà fatta esplicita menzione nell'atto di compromesso.

Art. 27.

Appena investiti del mandato i due arbitri nominati dalle parti, in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento, hanno l'obbligo di tentare l'amichevole conciliazione della vertenza.

Ove questa riesca, essi ne danno notizia per iscritto al presidente dell'Albo ed al presidente del Sindacato di Borsa, e confermano alle parti i termini dell'accordo raggiunto per l'esecuzione del medesimo, fissandone la scadenza. Questa non può mai oltrepassare i termini di un mese dalla data del compromesso.

Art. 28.

Quando sia fallito il tentativo di conciliazione o, questa intervenuta, non le sia stata data, per negligenza delle parti, esecuzione, e sia inutilmente decorso il termine perentorio di cui all'art. 27, gli arbitri già in carica o le parti stesse congiuntamente o singolarmente ne informeranno il presidente dell'Albo, il quale provvederà, giusta quanto previsto in via generale dal presente regolamento e specificatamente dall'atto di compromesso, alla nomina del terzo arbitro.

Il Collegio arbitrale, così composto, procederà allo svolgimento del mandato ai sensi del capo II del titolo preliminare del vigente Codice di procedura civile, le cui disposizioni si intendono qui richiamate, in quanto non sia dal presente regolamento disposto altrimenti.

Art. 29.

Emesso il lodo arbitrale, il Collegio arbitrale dà comunicazione alle parti delle conclusioni cui è giunto ed invita contemporaneamente la parte inadempiente a dare volontaria esecuzione a quanto disposto dalla sentenza, fissando un termine perentorio per la esecuzione stessa, prima della scadenza di quello previsto dall'art. 34, n. 3, del vigente Codice di procedura civile.

Ove venga data volontaria esecuzione al giudizio arbitrale, le parti rilasceranno agli arbitri autorizzazione scritta a dispensa dell'obbligo di depositare in Pretura la sentenza per essere munita di clausola esecutiva.

In caso contrario e trascorso inutilmente il termine prefissole senza che la parte soccombente abbia ottemperato all'invito di cui al primo comma di questo articolo, il Collegio arbitrale provvede al deposito della sentenza a termini dell'art. 24 del vigente Codice di procedura civile.

Art. 30.

I giudizi arbitrali e gli atti inerenti verranno conservati nell'archivio del Sindacato della Borsa merci a cura del presidente dell'Albo.

Art. 31.

Sono abrogate le disposizioni del regolamento per la Borsa merci di Torino, approvato con decreto Ministeriale 15 aprile 1932, in quanto siano in contrasto con il presente regolamento.

Visto: si approva il presente regolamento composto di 31 articoli.

Roma, addì 4 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(10470)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1934.
Proroga dell'amministrazione provvisoria della Federazione provinciale delle associazioni agrarie di mutua assicurazione per la provincia di Cuneo, con sede in Alba.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 5 settembre 1934 con cui venne sciolta l'amministrazione ordinaria della Federazione provinciale delle associazioni agrarie di mutua assicurazione per la provincia di Cuneo, con sede in Alba e nominato amministratore provvisorio della stessa per un periodo di tre mesi l'ing. Carlo Comotti;

Ritenuta la necessità di prorogare l'amministrazione provvisoria della predetta Federazione;

Decreta:

È prorogata per un ulteriore periodo di tre mesi l'amministrazione provvisoria della Federazione provinciale delle associazioni agrarie di mutua assicurazione per la provincia Cuneo, con sede in Alba.

Al dott. Giriodi Ottavio è affidato l'incarico di amministratore provvisorio della Federazione predetta in sostituzione dell'ing. Carlo Comotti.

Roma, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(10492)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1934.
Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Tirrenia ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti l'art. 6 del R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia », nonchè l'art. 3 del relativo statuto, approvato con decreto Ministeriale 7 febbraio 1934;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1934, col quale è stato nominato presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « Tirrenia » l'on. dott. Carlo Del Croix;

Considerato che l'on. dott. Carlo Del Croix ha rassegnato le dimissioni dal predetto ufficio e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'on. dott. Carlo Del Croix è nominato presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « Tirrenia » l'on. Emanuele Trigona dei marchesi di Canicarao.

Il prefetto di Pisa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(10493)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1934.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Compagnia italiana dei grandi alberghi », « Società italiana grande albergo in Roma » e « Società anonima svizzera per imprese di alberghi ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza presentata dalle Società anonime « Compagnia italiana dei grandi alberghi », « Società italiana grande albergo in Roma » con sede in Venezia e « Società anonima svizzera per imprese di alberghi » con sede in Roma, le quali espongono di voler procedere alla loro fusione, mediante incorporazione delle due ultime nella prima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società anonime « Compagnia italiana dei grandi alberghi » « Società italiana grande albergo in Roma » e « Società anonima svizzera per imprese di alberghi » rendendosi così applicabili, alle deliberazioni di fusione e alle altre che, in occasione della fusione, saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato per due volte nei giornali *La Gazzetta di Venezia* e *Il Giornale d'Italia.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficial* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(10491)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 301 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenuto nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vlacich Giacomo, figlio di Antonio e di Viscovich Domenica, nato a S. Lorenzo d'Albona il 2 febbraio 1886 e abitante a Pola, via Placcio, 26, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Flacio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vlacich Lucia di Giacomo e fu Cocot Giovanna, nata a S. Lorenzo d'Albona il 15 aprile 1885, ed ai figli, nati a S. Lorenzo d'Albona: Alberto, il 15 maggio 1915; Angela, il 16 aprile 1918.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8327)

N. 99 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Zmach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zmach Antonio, figlio di Antonio e di Busdon Maria, nato a Lanischie il 19 ottobre 1902 e abitante a Pola frazione Campi Altura è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Busdon Anna di Gregorio e di Pucali Caterina, nata a Lanischie il 4 marzo 1903, ed al figlio Giovanni, nato a Pola il 10 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8381)

N. 204 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Zmak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zmak Rocco figlio del fu Valentino e di Puhali Caterina, nato a Lenischie il 14 agosto 1883 e abitante a Pola fraz. Campi Altura è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8382)

N. 203 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Zmak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zmak Giuseppe, figlio di Matteo e di Premate Agata, nato a Promontore (Pola) il 2 marzo 1903 e abitante a Pola Monte Paradiso 222 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perzan Rosa di Matteo e di Uccetta Maria nata a Vintian (Pola) il 16 maggio 1903, ed alla figlia Elide, nata a Pola il 7 febbraio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8383)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per le corporazioni, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno, in data 27 novembre u. s., il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1566, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1934-XII, n. 235.

(10494)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 13 dicembre 1934-XIII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, riguardante il nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato.

(10495)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 265.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.72
Inghilterra (Sterlina)	58 —
Francia (Franco)	77.275
Svizzera (Franco)	379.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.87
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.92
Olanda (Fiorino)	7.938
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	2.995
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	84.90
Id. 3,50 % (1902)	83.30
Id. 3 % lordo	65.60
Prestito Conversione 3,50 % ex premio	84.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.45
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.025
Id. id. 5 % id. 1941	103.30
Id. id. 4 % id. 1943	99.275

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA — UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

10° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141 e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 1° marzo 1934, n. 630.

NUOVI IMPIANTI.

472. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Tomaso Moro & Figli, con sede in Genova, è autorizzata ad installare, presso il proprio stabilimento di Genova, un nuovo impianto destinato al ricupero della glicerina e del cloruro sodico dalle sottoliscivie risultanti dal processo di saponificazione dei grassi.

473. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Sicardi & Adolfo, con sede in Imperia, è autorizzata ad impiantare, in Loano, una nuova officina per la produzione del gas illuminante.

474. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Masnata Giuseppe, con sede in Cagliari, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di prodotti chimici, sito in Assemini (Cagliari), un impianto destinato alla produzione di liquido insetticida.

475. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Camporesi Vincenzo, con sede in Meldola (Forlì), è autorizzata ad esercire, in Meldola, una filanda di seta.

476. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale il signor Giovanni Bonanno Lombardo, residente in Falcone (Messina) è autorizzato ad impiantare in Falcone, una officina metallurgica per la fabbricazione di attrezzi agricoli.

477. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la Società Nazionale Chimica, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Bussi, un nuovo impianto industriale destinato alla produzione di perossisi di sodio e di potassio.

478. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale i signori ing. Luigi Scarfiotti e dott. Paolo Scarfiotti, gerenti della Società Cementi Portorecanati di Scarfiotti, con sede in Portorecanati, sono autorizzati ad installare, nel proprio stabilimento di Portorecanati, un forno verticale da cemento tipo Grueber, per la produzione del cemento artificiale.

479. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale il signor Peracini Angelo, domiciliato in Bergamo, è autorizzato ad installare, in Bergamo, un impianto per la fabbricazione di elettrodi per saldatura elettrica.

480. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale il signor Giorgio Antivalle, residente in Bordighera, è autorizzato ad impiantare, in Palermo, uno stabilimento destinato esclusivamente alla produzione di estratto di sommacco per concie speciali.

481. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta F.lli Cerutti, con sede in Vogogna (Novara), è autorizzata ad impiantare, in Torino, il proprio stabilimento di Vogogna, destinato alla ritrafilatura e fabbricazione di filo e ribattini d'alluminio, rame ed ottone.

482. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Zanetti e Manassero, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire, in Torino, un impianto industriale destinato al trattamento termico dei metalli.

483. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la Società anonima Unione fabbriche tulli, pizzi e affini, con sede in Mi-

lano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Torino, una macchina gazatrice.

484. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la Società anonima Ammonia e derivati, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Novara, un nuovo impianto per il recupero del gas argon.

485. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Cantiere Navale Arno, con sede in Limite sull'Arno (Firenze), è autorizzata ad impiantare presso il proprio cantiere navale, un'officina meccanica.

486. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Dormisch Francesco, con sede in Udine, è autorizzata ad installare presso il proprio stabilimento di Udine, un nuovo impianto per la produzione di estratti di malto.

487. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la Società Solvay e C., Stabilimento di Monfalcone, è autorizzata ad impiantare, nel proprio stabilimento «Adria» di Monfalcone, un nuovo serbatoio destinato alla chiarificazione delle liscivie caustiche.

488. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale il signor Giuseppe Gambino, titolare della ditta Chiara Gambino, con sede in Genova-Voltri, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Genova-Voltri, 4 telai per la produzione di cinghie e tubi di canapa.

489. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Michele Lauriola, con sede in S. Nicandro Garganico, è autorizzata ad impiantare in S. Nicandro Garganico, una fabbrica di ghiaccio artificiale.

490. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Menni e Galmanini, con sede in Monza, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Monza, attrezzato per la fabbricazione di prodotti chimici, un nuovo impianto industriale composto di una macchina destinata alla produzione di destrine.

491. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Ing. Giampiero Clerici, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, in Milano, un impianto per la produzione di apparecchi elettromedicali.

492. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Amideria De Bernardi, con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad esercire una macchina torrefattrice della capacità di kg. 600, installata presso il proprio impianto, per la produzione di destrine.

493. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la S. A. Adea - Amido, Destrine e Affini, con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad esercire un impianto industriale composto di due torrefattrici, per la produzione di destrine.

494. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la S. A. Italiana Officine Riri, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Milano, un nuovo impianto destinato alla produzione di dentini metallici ed altri accessori ed alla loro nichelatura.

495. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Augusto De Weiss, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Milano, un impianto per la produzione di tubi luminescenti al gas Neon.

496. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la S. A. Neon Elio, con sede in Milano, è autorizzata ad installare in Milano, un impianto per la produzione di tubi luminescenti al gas Neon Elio.

497. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la S. A. Bromo, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, in Milano, uno stabilimento per la produzione di insegne luminose a sistemi diversi (tubi luminescenti) ed articoli affini.

498. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Genellina e Cavelli, con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad esercire, in Busto Arsizio, uno stabilimento per la fabbricazione di tendaggi a giro inglese in cotone ed in rayon.

499. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la Società Snia-Viscosa - Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, nel proprio stabilimento di Cesano Maderno, 44 nuovi torcitoi da 240 fusi.

500. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la S. A. Protector, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Milano, una macchina ondulatrice per la fabbricazione di cartone ondulato triplo, ed una macchina per la fabbricazione del cartone avvolgibile.

501. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale il sig. Pampagnin Giuseppe, residente in Milano, è autorizzato ad esercire in Milano un impianto destinato alla fabbricazione di oggetti artistici ed ottonami in genere con fonderia.

502. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta «Adressmilano» con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, in Milano, un impianto industriale, destinato alla fabbricazione di targhette per macchine di indirizzi.

503. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la S. A. Fonderia Officine Bergamasche, con sede in Bergamo, è autorizzata ad impiantare, nel proprio stabilimento di Bergamo, un nuovo forno a riverbero per la fusione della ghisa.

504. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale lo Stabilimento Metallurgico Volpi Luigi, con sede in Piadena (Cremona), è autorizzato ad impiantare la propria officina meccanica, già esistente in Piadena, nella frazione Vho dello stesso Comune.

505. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Bonizzoni Vincenzo, con sede in Crema, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento frigorifero sito in Crema un compressore di ammoniaca da 60.000 frigorie/ora.

506. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la S.A.S.A. Rayon - Società Anonima Sussidiaria Applicazioni Rayon, con sede in Roma, è autorizzata:

a) ad installare nel proprio stabilimento di Cusano Milanino 11 banchi da incannatoio con complessivi rocchelli 660 esistenti nello stabilimento di Pedrengo;

b) ad installare nel proprio stabilimento di Pedrengo n. 6 macchine per spole con totale fusi 240 e n. 2 macchine per rocche incrociate con totale di fusi 90, esistenti nello stabilimento di Cusano Milanino;

c) ad installare nel proprio stabilimento di Pedrengo n. 24 nuovi piantelli di fusi 192 ciascuno.

507. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la S. A. Fabbrica Materiali per Velocipedi, con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare, in Borgomanero, il proprio stabilimento adibito alla produzione di moltipliche, pedivelle, mozzi, sella per biciclette, già esistente in Borgosesia.

508. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta D'Apuzzo Michele, con sede in Cava dei Tirreni, è autorizzata ad impiantare, in Cava dei Tirreni, il proprio stabilimento per la tessitura del cotone, già esistente in Salerno.

509. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la Società Anonima Macchine a Cucire (S.A.I.M.A.C.) con sede e stabilimento in Pavia, è autorizzata ad esercire in Pavia una fonderia di ghisa, destinata esclusivamente ai bisogni del proprio stabilimento.

510. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la Società Italiana Accumulatori Elettrici, con sede in Melzo, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Melzo, un nuovo impianto per la fabbricazione di pile elettriche.

511. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della S. A. per l'Esportazione Aibarelli-Marchesetti con sede in Verona, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare presso la stazione di Fortezza (Bolzano), una fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

512. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della Società Vetraria Toscana Anonima Cooperativa, con sede in Padova, diretta ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare nel proprio stabilimento di Padova, fiaschi del tipo toscano, non è accolta.

513. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Meneghetti Ettore, con sede in Rossano Veneto (Vicenza), diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare nella propria officina, sita nella suddetta località un cubilotto per la fusione della ghisa, non è accolta.

514. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda dei signori Catulli Luigi e Habalt Giovanni, residenti in Bressanone, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Bressanone, un nuovo stabilimento industriale destinato alla fabbricazione di lievito compresso, non è accolta.

515. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Fabio Spazzi e geom. Mossi, con sede in Verona, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Verona, un nuovo stabilimento destinato alla stagnatura di lamiere ed alla costruzione di recipienti e di articoli vari di ferro ed altri metalli, non è accolta.

516. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Napoleone Castelli, con sede in Brescia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per un impianto, sito in Brescia, destinato al lavoro di rifinitura di pallini da caccia, non è accolta.

517. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Agostino Fontana, con sede in Vigevano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare in Vigevano un impianto per la fabbricazione di calzature di gomma (scarpe da tennis e stivaloni) tipi estici ed invernali, non è accolta.

518. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Pedersini & Paroli, con sede in Erba, diretta ad ottenere l'autorizzazione per un impianto industriale destinato alla fabbricazione del broccame da scarpe, non è accolta.

519. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Brugola Egidio, con sede in Lissone (Milano), diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, presso il proprio stabilimento di Lissone, un nuovo impianto destinato alla produzione di viti, chiodi e rivetti speciali autofilettanti, non è accolta.

520. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Forti e Pizzi, con sede in Como, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare in Como, un nuovo impianto per la produzione di filati di rayon non è accolta.

521. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Odetti Faustino, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per esercire, presso il proprio stabilimento di Milano, un impianto per la riparazione e costruzione di apparecchi radio riceventi, e per la costruzione di chassis metallici, trasformatori di alimentazione e d'alta frequenza, alto parlanti, macchine bobinatrici, vibratori e raddrizzatori, non è accolta.

522. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta « Alpina » Fabbrica Italiana Raggi, con sede in Arcore, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, presso il proprio stabilimento di Lecco, destinato alla produzione di raggi, un nuovo impianto per la fabbricazione di bottoni speciali di ottone a pressione tipo Kipper e di cerniere lampo tipo extra economico, non è accolta.

523. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Klimesch Giuseppe, con sede in Trieste, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Trieste, una fonderia di ghisa di seconda fusione, non è accolta.

524. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della S. A. « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio stabilimento di Servola (Trieste) un impianto per la produzione di cemento d'alto forno mediante la miscelazione e la macinazione della loppe d'altoforno con il clinker di cemento, non è accolta.

525. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Giovanni Zandomeni, con sede in S. Pier d'Isonzo, diretta ad ottenere l'autorizzazione per una fabbrica di pallini da caccia, non è accolta.

526. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della S. A. Pietro Sbisà, con sede in Firenze, diretta ad ottenere l'autorizzazione per un impianto sito in Firenze, destinato alla costruzione ed alla riparazione di strumenti geodetici ed oftalmologici, non è accolta.

527. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Ingg. Capecchi e Braccini, con sede in Firenze, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare in Firenze un laboratorio per apparecchi radiotelefonici e strumenti affini, non è accolta.

528. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Fratelli Giulio e Darino Darini, con sede in Borgo a Buggiano (Pistoia), diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare in Borgo a Buggiano un impianto per la fabbricazione di calzature con suole di gomma vulcanizzate, non è accolta.

529. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Faldella Angelo, con sede in Condove (Torino), diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, presso il proprio stabilimento di tessitura del cotone, sito nel suddetto comune, un impianto per la fabbricazione di ribattini di rame, alluminio, ottone, non è accolta.

530. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda del sig. Airoldi Dante, residente in Omegna (Novara) intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Omegna uno stabilimento destinato alla tintoria e candeggio di filati e tessuti di cotone e rayon, non è accolta.

531. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Prato Felice, con sede in Torino, diretta ad ottenere l'autorizzazione per una fonderia di ghisa, sita nella suddetta località, non è accolta.

532. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della Società Anonima Ricuperi Metallici, con sede in Torino, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, nel proprio stabilimento di Torino, un nuovo impianto per la lavorazione di rottami metallici, non è accolta.

533. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda dei signori Verdini Filippo e Masetti Fosco, residenti in Portocivitanova, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Portocivitanova, una fonderia di metalli, non è accolta.

534. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della Industria Calce Cemento Laterizi di Val Nure, con sede in Piacenza, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio stabilimento di Ponte dell'Olio, un impianto per la produzione del cemento artificiale, non è accolta.

535. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda dei signori dott. Sebastiano Pupillo e rag. Salvatore Di Mauro, promotori della S.A.C.A.S. - Società Anonima Cementi Artificiali Siracusa, con sede in Siracusa, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Siracusa, contrada Targia, uno stabilimento per la produzione del cemento artificiale, non è accolta.

536. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda del sig. Vincenzo Porcelli, con sede in Atripalda (Avellino), diretta ad ottenere l'autorizzazione per una distilleria alcool da vinacce e vinelli, non è accolta.

537. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda dei signori Salvatore e Mariano Russo Maugeri, residenti in Giarre (Catania), diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Giarre, uno stabilimento destinato alla rettificazione e alla concentrazione di essenze agrumarie e al relativo ricupero dei terpeni, non è accolta.

538. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda del sig. Capasso Luigi, promotore della costituenda Società anonima « Velina », con sede in Genova, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Genova, uno stabilimento industriale per la produzione di cartine e tubetti per sigarette, non è accolta.

539. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la Società Industriale Meccanica (S.I.M.), con sede in Mondovì, è autorizzata ad impiantare in Torino il proprio stabilimento di Mondovì, attrezzato per la fabbricazione di macchine da scrivere portatili.

540. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la ditta Longhini Antonio, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire in Milano, un nuovo impianto frigorifero da destinare esclusivamente a consumo interno.

541. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale il sig. Aldo Lanfranconi, residente in Milano, è autorizzato ad impiantare, in Milano, un laboratorio destinato esclusivamente alla fabbricazione di essenze ed olii essenziali naturali.

542. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale il sig. Riccardo Adamoli, residente in Milano, è autorizzato ad impiantare, in Milano, una fabbrica di prodotti tecnico-chimici per la protezione ed impermeabilizzazione delle costruzioni.

543. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la ditta Successori di Giuseppe Careghini dei fratelli rag. Ezio e Francesco Bellora, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire uno stabilimento industriale per la preparazione di filati di lino e canapa, sito in Lainate (ritorcitura, incannaggio, orditura, apprettatura).

544. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la Società anonima Fratelli Barzanò, con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare in Cene (Bergamo), gli impianti industriali di Gerno di Lesmo (Milano) e di Castelli di Caleppio (Bergamo), esclusivamente per la produzione di cartoni speciali.

545. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la Società anonima Prodotti Elettrochimici Rossi, con sede in Caerano S. Marco (Treviso), è autorizzata ad installare in Caerano S. Marco, frazione di Montebelluna (Treviso), un impianto frigorifero, già esistente in Crespano del Grappa.

546. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la S. A. Industrie Frigorifere, con sede in Genova-Sampierdarena è autorizzata ad impiantare, presso lo stabilimento di Genova-Sampierdarena, una cella frigorifera per depositarvi il ghiaccio estratto dai generatori della propria fabbrica.

547. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la ditta Albano e Di Trani, con sede in Macomer (Nuoro), è autorizzata ad esercire un impianto frigorifero installato nel proprio caseificio sito in Macomer, esclusivamente per consumo interno.

548. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la ditta Sabato De Vincenzo, con sede in Napoli, è autorizzata ad installare nel proprio calzificio, sito in Napoli, una macchina a mercerizzare cotone.

549. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la Società Nazionale Chimica, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Bussi, un nuovo impianto per la fabbricazione di antidetonanti per motori a scoppio (bromuro di etilene e piombo tetraetile)

550. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la domanda della ditta Schenone Giuseppe, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare in Milano un'officina per la rigenerazione delle lamiere usate, non è accolta.

551. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la domanda della ditta Filippo Grimaldi, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per l'impianto in Milano di un laboratorio per la fabbricazione di apparecchi radio-riceventi, destinati alle radio-audizioni circolari, non è accolta.

552. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la domanda della ditta Officina Meccanica Francesco Fiochi, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per l'im-

pianto in Milano, di una fabbrica di parti staccate per biciclette, non è accolta.

553. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la domanda della ditta Isidoro Cervini, con sede in Varese, diretta ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto di una fabbrica di fanali a dinamo per biciclette, non è accolta.

554. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la domanda della ditta Ludovico Starke, con sede in Bolzano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per una fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

555. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la domanda della ditta Attilio Kozmann, con sede in Trieste, diretta ad ottenere l'autorizzazione per allestire presso la propria officina meccanica, sita in Trieste, una nuova fonderia di ghisa, non è accolta.

556. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la domanda della ditta Giulio e Giorgio Papasogli, con sede in Carrara, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto in Carrara di un nuovo stabilimento industriale, per la calcinazione della dolomite triassica, non è accolta.

557. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la domanda della Società Italiana Cave e Miniere S.I.C.E.M., con sede in Padova, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Craviglia (Loc. Poggio Avane, provincia Arezzo), uno stabilimento per la distillazione a bassa temperatura delle ligniti, non è accolta.

558. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la domanda del sig. Giuseppe Rusconi, residente in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Casale Corte Cerro (Novara), un nuovo impianto industriale per la produzione di cloro e suoi derivati, ipoclorito di sodio, cloruro di calce e acido cloridrico, non è accolta.

559. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la domanda della Società Solvay & C., con sede principale in Bruxelles, diretta ad ottenere l'autorizzazione per esercire nel proprio stabilimento di Rosignano un nuovo impianto industriale per la fabbricazione del cloruro di calcio, non è accolta.

560. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la domanda della ditta Dottori De Angeli, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano un nuovo stabilimento per la produzione di ossidi di stagno, non è accolta.

TRASFORMAZIONI ED AMPLIAMENTI.

561. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta [illegible]ante Ferrari, residente in Carpi (Modena), è autorizzata ad ampliare e modificare la propria distilleria alcool di seconda categoria, [illegible]ta in Carpi.

562. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la [illegible]ocietà Italiana Ossigeno ed altri Gas, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione di acetilene disciolto, sito nello stabilimento di Genova-Cornigliano.

563. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la [illegible]ocietà anonima Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano, è [illegible]utorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Cargiago, mediante l'installazione di n. 10 nuove carde e l'esercizio di n. 6 filatoi ad anelli.

564. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la [illegible]. A. Cucirini Cantoni Cots, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare lo stabilimento di Acquacalda (Lucca), mediante l'installazione di nuovo macchinario per la produzione di filati speciali [illegible]ucirini e da ricamo.

565. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta [illegible]iuntoli Ugo, con sede in Acquacalda (Lucca), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Lucca, frazione Acquacalda, mediante l'installazione di 2 macchine a ritorcere da 300 fusi ciascuna, [illegible]n'aspa per matasse ed una macchinetta per fare cordetta.

566. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la [illegible]ocietà Giuseppe Dubini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Alserio mediante l'installazione [illegible]i una nuova macchina torcitrice, con 162 fusi, per filati fantasia.

567. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta [illegible]ng. Francesco Grasselli e F.lli, con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Canneto sull'Oglio, mediante l'installazione di una macchina con 54 fusi di incannatura, una macchina con 90 fusi di binatura e 3 macchine spolatrici da 20 fusi ognuna.

568. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Tirelli Pietro e Sante Tirelli, con sede in Reggio Calabria, diretta ad ottenere l'autorizzazione per trasformare nella propria officina di Reggio Emilia, gli autocarri con la sostituzione dei pignoni dei semiassi in modo da aumentare la portata diminuendone la velocità, non è accolta.

569. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XII, col quale la Società Aziende Cascami Giovanni Possio & C., con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di S. Francesco al Campo, attrezzato per la lavorazione dei cascami di cotone, lana, rayon e seta, e per la produzione di filetti di cotone per pulizia macchine, mediante l'aggiunta di una nuova macchina sfilacciatrice Garnett.

560. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la Società G. Zambon & C. - Stabilimento Chimico-Farmaceutico, con sede in Vicenza, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Vicenza mediante l'installazione di un impianto per la fabbricazione dei prodotti chimici elencati nella domanda predetta, con esclusione della produzione di acido tannico.

571. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la Società Anonima Italiana Ossigeno ed altri Gas, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Napoli, attrezzato per la produzione dell'ossigeno mediante l'installazione di un nuovo gruppo per la separazione dell'ossigeno dall'aria, della potenzialità di 80 mc. all'ora, in sostituzione di uno dei due gruppi già esistenti.

572. — Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la S. A. Compagnia Italiana Materiali Elettrici, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano, attrezzato per la fabbricazione di apparecchiature elettriche e saldatrici elettriche, mediante l'aggiunta di una fresatrice universale e di una macchina avvolgitrice per bobine.

(10409)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 9 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto in data 10 ottobre 1934-XII che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato per l'anno 1935-XIII;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per n. 9 posti di capo tecnico aggiunto con lo stipendio e il supplemento di attività inerenti al grado 11° del gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti specialità del personale civile tecnico delle direzioni delle costruzioni navali e meccaniche della Regia marina:

Carpentieri	N. 2
Congegnatori comuni	» 3
Calderai	» 2
Fabbri	» 1
Stipettai	» 1
Totale	N. 9

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

I candidati residenti in Colonia sono autorizzati a inoltrare nel termine suddetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni innanzi le prove di esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità per la quale intendono concorrere;
b) il loro preciso recapito;
c) i documenti annessi alle domande;
d) che accettano qualsiasi destinazione;
e) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 dell'art. 3.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita legalizzato da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compouto i 18 anni e non oltrepassato i 31 anni di età;

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 36 anni.

Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, e per i decorati al valore il limite stesso è elevato ad anni 40; per gli inscritti regolarmente ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista indicati all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, a trentacinque anni. Questo ultimo aumento del limite massimo di età, è cumulabile con quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra o per la causa fascista;

2° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° estratto matricolare del servizio militare, oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo militare);

6° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risulti la data di iscrizione al Partito ed il numero della tessera dell'anno XIII E.F. I feriti fascisti dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Per gli iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato in parola dovrà essere ratificato dal Segretario o da un Vice Segretario del P.N.F. Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P.N:F. risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al Partito. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

7° diploma originale o copia autenticata di licenza di istituto nautico, (sezione macchinisti e costruttori), o di istituto industriale (professionale di 3° grado), o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale agrimensura) o di liceo scientifico: non sono validi i certificati;

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al Trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

8° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pungno dell'aspirante il proprio nome e cognome;

9° gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti, devono produrre la dichiarazione d'invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che dev'essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per il tramite della quale dovranno pervenire le domande.

Della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, essi dovranno produrre copia del relativo stato di servizio.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra o per la causa fascista, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti: indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un colonnello del Genio navale;
membri: due ufficiali superiori del Genio navale; un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo; un capo tecnico principale per ciascuna specialità; un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche, pratiche e orali, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a La Spezia e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 8.

L'ammissione alle prove orali e l'idoneità sono regolate dall'articolo 39 del R. decreto n. 2960, precedentemente citato. Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti. La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il coefficiente assegnato alla materia corrispondente, sommando quindi i prodotti così ottenuti, e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matemativa e per il disegno il prodotto suddetto viene effettuato moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di merito saranno osservate le preferenze contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, fermi restando i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e le disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, agli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e all'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative agli ex combattenti, orfani di guerra, iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e feriti per la causa fascista.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno, con decreto Ministeriale, assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale relativo al grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi il periodo di prova.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo nella misura di L. 579,04, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a

quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

Numero delle materie	MATERIE DI ESAMI	Coefficiente (2)	Se l'esame è scritto orale o pratico
1	Composizione italiana . . .	1	Scritto (1)
2	Matematica	2	Scritto (1) orale
3	Disegno	2	Grafico (1) orale
4	Fisica e chimica	1	Orale
5	Nozioni speciali	2	Orale
6	Esame pratico	3	Pratico
7	Lingue estere (facoltativa) .	1	Scritto (3)

(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria: non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(3) La durata della prova sarà fissata dalla Commissione.

MATERIE COMUNI A TUTTE LE SPECIALITÀ.

MATERIA N. 1. — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2. — *Matematica.*

a) Prova scritta: Risoluzione di un problema di aritmentica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale:

Aritmetica:

1° I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.

2° Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.

3° Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.

4° Potenza di un numero. Potenze con esponente intero, positivo, negativo e nullo.

5° Radice quadrata dei numeri frazionari positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.

6° Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.

7° Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

8° Cenni sui numeri complessi.

9° Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1° Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.

2° Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse per particolari valori delle lettere.

3° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di 1° grado ad un'incognita.

4° Sistema di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.

5° Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni riducibili al 2° grado.

6° Sistema semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di 2° grado.

7° Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazione.

8° Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N. B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del su indicato programma nella risoluzione di esercizi pratici; dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di statistica.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari. Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni. Misure delle rette, misura degli angoli.

3° Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.

4° Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.

5° Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1° Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.

2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parellelepipedo e sulla piramide.

3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.

4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 3. — *Disegno.*

a) Prova grafica:

Eseguire copiando dal vero in iscala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato.

Eseguire sulle indicazioni della Commissione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.

b) Prova orale:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare i disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

MATERIA N. 4. — *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica, elementi di meccanica:

1° Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.

2° Forze, composizione delle forze. Coppie. composizione delle coppie.

3° Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.

4° Gravità, centro di gravità. Caduta dei gravi, libera e sopra un piano inclinato. Pendolo.

5° Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6° Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro, macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8° Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.

9° Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.

10° Strumenti ottici ed in particolare cannocchiali. Cenno di spettroscopia.

Termologia:

11° Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.

12° Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13° Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14° Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.

15° Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.

16° Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata.

17° Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1° Cenni sui vari fenomeni naturali.
2° Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3° Pesi atomici e pesi molecolari.
4° Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5° Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6° Ozono ed acqua ossigenata.
7° Cloro ed acido cloridrico.
8° Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9° Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10° Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11° Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12° Generalità sui metalli e sulle leghe.
13° Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14° Ossidi, idrati e sali notevoli.

MATERIA N. 5. — *Nozioni speciali.*

A seconda della specialità alla quale aspira un candidato egli dovrà dare prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso per ciascuna specialità posta a concorso.

Carpentieri:

Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di palischermi e per servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere. Nozioni sul ferro omogeneo e sull'acciaio ad elevata resistenza preparato in lamiere ed in verghe profilate per costruzioni navali, sulle loro prove di collaudo e sul loro impiego in varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Nozioni sui sistemi di strutture più comunemente adoperati per scafi di legno e di ferro.

Cenni sulla robustezza degli scafi. Nozioni sui vari sistemi di alberatura e sulle loro parti principali ed accessorie. Descrizione della struttura dei palischermi e delle loro parti accessorie, regole per la loro costruzione, per il loro allestimento. Nozioni sulle macchine lavoranti e sugli altri mezzi da lavoro per costruzioni in legno e metalliche, ecc.

Cenni sommari sul tracciamento degli scafi alla sala e regole per ricavare dal tracciato i dati necessari per la costruzione degli scafi di legno e di ferro. Cenni sugli scafi di costruzione, di impostamento delle navi, varo, alaggio. Manutenzione degli scafi in legno e metallici. Pitture anticorrosive, immissione in bacino, battelli porta, operazioni e precauzioni per mettere a secco i bastimenti. Pitture sottomarine a freddo, a caldo, anticorrosive ed antivegetative.

Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate, applicazione per casi semplici di costruzione.

Congegnatori:

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine da congegnatore, sulle loro qualità, sui loro difetti, sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e sul loro funzionamento. Cenni sulla combustione e sui combustibili. Lubrificazioni e loro proprietà. Nozioni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio, delle pompe e dei meccanismi più frequentemente usati nella Regia marina e cenni sulle loro funzioni. Cenni sui principali istrumenti dei quali si fa uso per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri torsiometri, ecc.). Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sugli attrezzi e sugli altri mezzi da lavoro delle officine meccaniche. Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcoli degli alberi soggetti a torsione.

Calderai:

Nozioni sui materiali impiegati nei lavori di calderaio, sulle loro qualità, sui loro difetti, sulle prove alle quali vengono sottomessi e sul loro impiego nei lavori. Cenni sommari sui principali processi di fabbricazione dei tubi di ferro e d'acciaio per caldaie. Norme e prove per la ricezione di detti tubi. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni dei materiali adoperati nell'arte del calderaio. Vari tipi di caldaie specialmente in uso nella Regia marina. Nozioni sui rivestimenti delle caldaie e sul modo di applicarli. Nozioni sulle macchine lavoranti, sugli attrezzi e sugli altri mezzi di lavoro delle officine da calderaio.

Nozioni sui materiali impiegati nei lavori da ramiere, sulle loro qualità, sui loro difetti, sulle prove alle quali vengono sottomessi, e sul loro impiego nei lavori. Cenni sommari sui principali processi di fabbricazione dei tubi di rame e di ottone. Norme e prove per la ricezione di detti tubi. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiale da ramiere. Nozioni sulle macchine operatrici, sugli attrezzi e sugli altri mezzi di lavoro nelle officine nelle quali si fanno lavori da ramiere.

Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzione. Calcolo dei recipienti e delle chiodature.

Fabbri:

Nozioni di siderurgia. Cenni sulla produzione del ferro e sue leghe, loro proprietà.

Impiego del ferro e derivati nelle costruzioni navali.

Fucinatura, laminazione e trafilatura dei metalli, ricalcatura, foratura, piegatura, saldatura e bollitura. Cenni sulla saldatura autogena, ossiacetilenica, elettrica, ecc.

Macchine per fucinare e stampare. Magli a leva, a frizione, a molla, meccanici, a vapore, pneumatici ed elettrici. Presse idrauliche

Forni a riverbero per riscaldo e bollitura. Fucine comuni.

Attrezzi da lavoro: incudine, preselle, stampi, mazze, ecc.

Fabbricazione della latta.

Fabbricazione delle catene. Macchine di prova.

Acciai. Diverse qualità di acciai, loro lavorazione, trattamento termico degli acciai da utensili, cementazione, ricottura, tempera.

Colori di tempera, pirometri; forni da tempera, metodi di raffreddamento.

Rinvenimento, colori di rinvenimento.

Fabbricazione delle corazze di protezione delle navi.

Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazioni compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate.

Applicazione per casi semplici di costruzione.

Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e specificazioni dei materiali.

Stipettai:

Nozioni sui legnami da lavoro in uso nell'arte dello stipettaio.

Qualità indigene ed esotiche Loro caratteristiche più importanti. Legname compensato ed impiallacciatura. Modo di preparazione e di applicazione. Malattie e difetti dei legnami, modo di riconoscerli. La stagionatura naturale ed artificiale. Differenti metodi. Modo di riconoscere lo stato della stagionatura. Principi più importanti di conservazione dei legnami, vantaggi. Differenti sistemi per segare, piallare, scorniciare, ecc. Macchine per la lavorazione del legno, seghe, torni, piallatrici, fresatrici. Cenni sulla struttura dei mobili in legno e dei mobili metallici. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazione dei materiali.

Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzioni.

MATERIA N. 6. — *Esame pratico* (comune a tutte le specialità).

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano ed a macchina, ecc., secondo il disegno e la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice, a seconda della specialità.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno, a seconda della specialità, e di saperne eseguire il collaudo.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE.

Il canditato ha facoltà di dare l'esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(10453)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.